

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segretario del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

**Commento della sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite lavoro, n. 10143 del 22
maggio 2012**

di **Paolo BAIOCCHETTI**

***"Alternatività della domiciliazione per il
procuratore esercente la propria attività
professionale al di fuori della circoscrizione ove è
iscritto al relativo albo degli avvocati"***

Sommario: 1. La massima. – 2. Il caso di specie. – 3. Il commento. – 4. I precedenti giurisprudenziali. – 4.1. I precedenti giurisprudenziali conformi. – 4.2 I precedenti giurisprudenziali difformi.

1. La massima.

Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che l'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 preveda che il procuratore esercente la propria attività professionale al di fuori della

circostrizione ove è iscritto al relativo albo degli avvocati può provvedere, alternativamente, a fissare la propria domiciliazione presso lo studio legale di un procuratore presente nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente ovvero presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente medesima. Qualora il procuratore esercente la propria attività professionale al di fuori della circostrizione ove è iscritto al relativo albo degli avvocati ometta di domiciliarsi presso lo studio legale di un procuratore presente all'interno del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, egli si intenderà domiciliato ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente.

2. Il caso di specie.

Con ricorso depositato in data 15 luglio 2012 la società Alfa impugnava avanti alla Corte di Appello di L'Aquila la sentenza emanata dal Tribunale ordinario civile di Teramo in data 17 dicembre 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a Caia per via della mancata osservanza della procedura di cui alla legge n. 223/2011, dal momento che nel caso di specie era stata dalla società Alfa concretata un'ipotesi di licenziamento collettivo.

La società Alfa adduceva le seguenti motivazioni alla base del suo ricorso in appello: a) negava di dover sottoporre alla disciplina sui licenziamenti collettivi il licenziamento posto concretamente in essere, dal momento che svolgeva attività lavorativa stagionale, esclusa da tale disciplina ex art. 24, co. IV, della legge n. 223/1991, e non aveva una consistenza occupazionale superiore a quindici dipendenti, richiesta ai fini dell'applicazione della legge n. 223/1991; b) la sussistenza, nel caso di specie, del giustificato motivo

oggettivo legittimante il licenziamento concretato, rientrando nell'ambito del potere discrezionale datoriale dare alle società un diverso assetto economico-produttivo, giudizialmente insindacabile, non tenendo, inoltre, inoperosi lavoratori con contratti a tempo indeterminato.

Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo che la società Alfa non svolgeva attività stagionale ma durante l'intero corso dell'anno solare.

La Corte di Appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto dalla società Alfa adducendo la seguente ragione giustificatrice: la trasformazione in stagionale dell'attività lavorativa svolta dalla società Alfa, in precedenza svolta durante il corso dell'intero anno solare, non rappresentava giustificato motivo oggetto del licenziamento per via della mancata sussistenza del nesso di causalità intercorrente tra la predetta trasformazione in stagionale dell'attività lavorativa ed il licenziamento posto in essere nei confronti dell'appellata Caia.

Nei confronti della prefata sentenza emanata dalla Corte di Appello di L'Aquila la società Alfa proponeva ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi di legittimità: a) la società Alfa lamentava la violazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 per via della ritenuta assenza del nesso di causalità tra la trasformazione dell'attività lavorativa da annuale in stagionale e l'intimato licenziamento; b) la società ricorrente lamentava la lesione degli artt. 2909 c.c. e 2 della legge n. 108 del 1990, per via della esistenza del c.d. "giudicato esterno" formatosi nell'ambito di un'altra controversia con altri due dipendenti licenziati nelle stesse circostanze; c) la società Alfa lamentava la violazione dell'art. 1 della legge n. 108 del 1990, dal momento che la sentenza di secondo grado gravata aveva erroneamente ritenuto che

il motivo di appello, fondato sul calcolo della consistenza occupazionale, riguardasse solo l'applicazione della legge n. 223 del 1991 e non anche il licenziamento individuale; d) la società ricorrente lamentava la violazione dell'art. 1 della legge n. 108 del 1990 con riferimento alla deducibilità dell'*aliunde perceptum*.

Caia non svolgeva alcuna difesa.

La sezione lavoro della Corte di Cassazione in ordine all'interpretazione dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 ravvisava un contrasto giurisprudenziale e mediante la emanazione di un'ordinanza interlocutoria rimetteva la soluzione della questione al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la sua assegnazione alle Sezioni Unite.

La società Alfa notificava il ricorso per Cassazione al procuratore domiciliatario di Caia presso la Cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila e non presso l'indirizzo del suo studio legale, indicato all'interno della procura *ad litem*, sito all'interno di una circoscrizione diversa rispetto a quella ove ha sede l'anzidetta autorità giudiziaria procedente.

3. Il commento.

La questione in merito alla quale si è formato il contrasto tra gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità è la seguente: il processo di *prime cure* si è svolto avanti al Tribunale ordinario civile di Teramo, il giudizio di secondo grado avanti alla Corte di Appello di L'Aquila; il procuratore domiciliatario è residente in Atri (facente parte del circondario di Teramo) ed il ricorso per Cassazione è stato notificato nella Cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila e non presso il domicilio indicato dalla parte all'interno della procura *ad litem*, situato in Atri; deve stabilirsi se nella fattispecie in commento trovi

applicazione l'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, "norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", ai sensi del quale *"i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria"*.

Un filone interpretativo giurisprudenziale¹ ha ritenuto che l'elezione di domicilio *ex lege* assume rilievo, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione e per la notifica dell'atto di impugnazione, essendo irrilevante l'indicazione della residenza ovvero l'elezione di domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti, senza che il principio incontri alcuna deroga per il rito del lavoro.

La giurisprudenza di legittimità² ha correttamente ritenuto che il dettato precettivo contenuto all'interno dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 si applica nei confronti dei giudizi di *prime cure* e di secondo grado allorché il difensore, nei confronti del quale è effettuata la notificazione, è chiamato ad operare al di fuori della circoscrizione ove è iscritto al relativo albo professionale degli avvocati; ne discende la mancata applicazione dell'anzidetta norma nei confronti

¹ Cass. Civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845; Cass. Civ., Sez. lavoro, 2 settembre 2010, n. 19001; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2009, n. 27166; Cass. Civ., Sez. III, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Civ., Sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4812; Cass. Civ., Sez. II, 11 marzo 2008, n. 6502; Cass. Civ., Sez. lav., 20 giugno 2008, n. 17005; Cass. Civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845; Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22542; Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2004, n. 14254; Cass. Civ., Sez. II, 11 aprile 2002, n. 5185; Cass. Civ., Sez. I, 23 febbraio 2000, n. 2059; Cass. Civ., Sez. II, 23 dicembre 1999, n. 14476; Cass. Civ., Sez. II, 15 maggio 1996, n. 4502; Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1736; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 1992, n. 4081; Cass., Sez. lav., 26 ottobre 1987, n. 7899; Cass., Sez. I, 9 marzo 1977, n. 976; Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 1977, n. 2170; Cass. Civ., Sez. III, 10 agosto 1965, n. 1919; Cass. Civ., Sez. I, 31 luglio 1954, n. 2823.

² Cass. Civ., Sez. III, 20 settembre 2011, n. 19125; Cass. Civ., Sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587.

dei giudizi di primo e secondo grado qualora il difensore, nei confronti del quale è effettuata la notificazione, è chiamato ad operare nell'ambito della circoscrizione ove è iscritto al relativo albo professionale degli avvocati. Secondo tale ermeneusi pretoria la dicitura "circoscrizione del tribunale" è intesa alla stregua del luogo ove è sita la sede dell'autorità giudiziaria di primo e secondo grado.

Lo scrivente non conviene con il minoritario orientamento giurisprudenziale³, ai sensi del quale il dettato precettivo contenuto all'interno dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, in virtù del *dictum* "circoscrizione del tribunale", si applica esclusivamente nei confronti del tribunale di *prime cure* e del giudice di pace, per via delle seguenti ragioni giustificatrici: a) l'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 non stabilisce che il suo dettato precettivo si applichi esclusivamente nei confronti dei giudizi pendenti avanti al tribunale, ma si limita a statuire che nelle ipotesi in cui il procuratore eserciti la propria attività professionale al di fuori della "circoscrizione del tribunale" nel cui albo professionale degli avvocati è iscritto, al momento della costituzione in giudizio deve eleggere domicilio nel "luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso"; b) inoltre è opportuno considerare che il tribunale può anche essere giudice di secondo grado, considerato che l'appello nei confronti delle sentenze di *prime cure* emanate dal giudice di pace si deve proporre avanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza ai sensi dell'art. 341 c.p.c.; c) l'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 non si applica nei confronti dei giudizi pendenti avanti alla Corte di Cassazione, dal momento che per tal ultima autorità giudiziaria il codice

³ Cass. Civ., sentenza n. 13587 del 2009.

di rito civile appresta una precipua tutela contenuta all'interno dell'art. 366, co. III, ai sensi del quale "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione".

È, invero, opportuno considerare che il contenuto precettivo dettato dall'art. 366, co. III, c.p.c. in tema di domiciliazione per i giudizi svolgentisi avanti alla Corte di Cassazione è speculare rispetto a quello dettato, ai sensi del prefato maggioritario orientamento giurisprudenziale di legittimità, dall'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 per i giudizi di primo e secondo grado.

Un altro orientamento della giurisprudenza di legittimità⁴, muovendo dall'interpretazione letterale dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, ritiene che il suo contenuto precettivo, facendo riferimento alla "circoscrizione del tribunale", si applichi esclusivamente nei confronti dei giudizi di *prime cure* e trovi applicazione, altresì, nei confronti dei giudizi di appello esclusivamente qualora siano svolti da procuratori esercenti la propria attività professionale al di fuori del distretto nel quale sono iscritti all'albo degli avvocati, dal momento che la *ratio* della disposizione normativa è quella di evitare che la controparte effettui una notifica più complessa e costosa, qualora svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente, ed il procuratore effettuante la notifica faccia parte del medesimo distretto dell'autorità giudiziaria procedente.

Il *punctum pruriens* dell'intera trattazione consiste nel comprendere se il contenuto precettivo dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 si applichi o meno al caso di specie.

⁴ Cass. Civ., Sez. lavoro, 11 giugno 2009, n. 13587.

Il prefato art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 opera un duplice riferimento topografico: a) la circoscrizione del tribunale; b) la sede dell'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

Ai sensi dell'art. 17 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 all'albo degli avvocati tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso ciascun tribunale possono essere iscritti gli avvocati aventi la propria residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata.

Per quanto concerne il primo riferimento topografico, è opportuno prendere in considerazione i riferimenti normativi agli artt. 10- 17 e 31 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 ed all'art. 6 del decreto legislativo n. 96 del 2001.

A tenore dell'art. 31 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 la domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la propria residenza.

Ai sensi dell'art. 10 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 l'avvocato deve risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale è assegnato, ma il Presidente del tribunale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio proprio o presso un altro procuratore.

L'art. 40 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 statuisce che l'iscrizione all'albo degli avvocati deve costantemente sussistere al fine di svolgere l'attività difensiva, con la conseguenza che lo svolgimento dell'attività legale in assenza dell'iscrizione all'interno dell'albo dell'ordine degli avvocati costituisce sanzione disciplinare.

L'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 – concernente l'esercizio della professione di avvocato all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea – stabilisce che al fine di svolgere permanentemente all'interno dello Stato italiano la professione di avvocato, i cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei prescritti titoli, sono tenuti ad iscriversi all'interno di una sezione speciale dell'albo degli avvocati, costituita nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o eletto il proprio domicilio professionale.

Ai sensi dell'art. 58 disp. att. c.p.c., rubricato "mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio", *"alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del Codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge"*.

Per quanto riguarda il secondo riferimento topografico, consiste nella sede dell'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. La sede dell'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso si concreta nel comune ove è ubicata la sede dell'autorità giudiziaria procedente.

L'avvocato iscritto all'albo degli avvocati può esercitare la professione forense avanti a qualsiasi autorità giudiziaria avente sede in quella circoscrizione, senza elezione di domicilio; qualora tale avvocato eserciti la professione forense in un'altra circoscrizione, quest'ultimo è onerato di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria adita, altrimenti l'avvocato è considerato *ex lege* domiciliato presso la Cancelleria dell'autorità giudiziaria adita, avente sede in una diversa circoscrizione rispetto a quella ove l'avvocato è iscritto al relativo albo professionale degli avvocati.

L'art. 48, lett. d), del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, ha introdotto all'interno del codice di rito civile l'art. 149 bis, generando la possibilità di effettuare le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi del quale *"se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegati, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma"*.

L'art. 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 ha introdotto il terzo comma all'interno dell'art. 136 del codice di rito civile, a tenore del quale *"salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica"*.

Per quanto concerne il processo amministrativo è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 25 c.p.a. qualora la parte non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata ove pende il ricorso, essa si intende domiciliata presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; nei giudizi pendenti avanti al Consiglio di Stato, allorquando la parte non abbia eletto domicilio in Roma, si intende domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato.

In più occasioni la Corte costituzionale⁵ ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale avente dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 sollevata in riferimento agli artt. 3-24 e 111 Cost., per le seguenti ragioni giustificatrici: a) la scelta del legislatore di onerare il procuratore ad eleggere il proprio domicilio presso la circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente, qualora il procuratore medesimo è iscritto all'albo professionale degli avvocati di una circoscrizione diversa da quella dell'autorità giudiziaria procedente medesima, nonostante i sacrifici che ad essa si correlano, rappresenta una scelta ragionevole e non lesiva del diritto di azione giudiziaria, poiché funzionale ad un più immediato ed agevole espletamento delle formalità proprie della notificazione; b) la mancata elezione di domicilio non impedisce né rende particolarmente

⁵ Corte cost.,ordinanze nn. 455 del 1999, 13 del 2006 e 5 del 2007.

gravoso l'anzidetto diritto di azione, dal momento che il difensore cui è stata effettuata una notifica presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria ben può, con l'ordinaria diligenza, informarsi presso la cancelleria medesima della eventuale avvenuta notificazione nei suoi confronti ad opera del difensore di controparte, ritirare il relativo atto e provvedere alla difesa, dal momento che è stata effettuata la notificazione al procuratore presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente per via della mancata elezione di domicilio, da parte di quest'ultimo, nell'ambito della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente; c) l'avvenuta effettuazione della notificazione presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente risponde ad una precisa scelta del procuratore, il quale, essendo consapevole di esercitare la propria attività professionale al di fuori del circondario ove è iscritto al relativo albo professionale degli avvocati, ha scientemente optato per non eleggervi domicilio; d) la parte ha il diritto di chiedere al proprio procuratore l'integrale risarcimento dei danni patiti, a causa dell'agire non diligente di quest'ultimo qualora non sia venuto a conoscenza dell'avvenuta proposizione di impugnazione nei confronti della emanata sentenza, facendo le opportune ricerche presso la cancelleria della autorità giudiziaria ove è stata effettuata la notificazione; e) l'avvenuta domiciliazione del procuratore costituito in giudizio presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente e non presso lo studio legale di un procuratore domiciliatario presente nel luogo ove ha sede la predetta autorità giudiziaria procedente deriva da una precipua scelta del procuratore, che scientemente sceglie di non costituirsi presso un procuratore domiciliatario avente il proprio studio legale nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente,

ma presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente medesima.

È necessario sottolineare la naturale estensione della portata applicativa dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37: considerato che tal ultima norma si applica nei confronti del giudice di pace, del tribunale e della Corte di Appello, si evince che tale disposizione ricomprende, altresì, il procuratore che esercita la propria attività professionale nell'ambito di un distretto di Corte di Appello diverso da quello nel cui albo professionale degli avvocati è iscritto.

Da quanto anzidetto emerge che nel caso di specie è stata correttamente eseguita la notificazione del ricorso per Cassazione presso la cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila, dal momento che il procuratore, nei confronti del quale è stata effettuata la notificazione, appartenendo alla circoscrizione di Tribunale di Teramo, non appartenente alla sede del distretto della Corte di Appello di L'Aquila, non aveva ottemperato all'onere lui facente capo di eleggere domicilio in L'Aquila, con la conseguenza che le notifiche nei suoi confronti dovevano essere ritualmente effettuate presso la cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila.

Il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione⁶ ritiene che nonostante nell'anno 1940 sia entrato in vigore il codice di rito civile, continua ad avere vigenza, anche dopo tale data, il dettato contenuto all'interno dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, ai sensi del quale qualora il procuratore iscritto all'albo degli avvocati in una circoscrizione differente da quella ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente ometta di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede tal ultima autorità giudiziaria, le notificazioni nei suoi confronti devono essere effettuate

⁶ *Ex plurimis* Cass. Civ., Sez. I, 31 luglio 1954, n. 2823; Cass. Civ., Sez. III, 10 agosto 1965, n. 1919.

presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria avanti al quale pende il processo. Ne consegue che a seguito dell'entrata in vigore nell'anno 1940 del codice di rito civile il prefato art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 non è stato tacitamente abrogato.

I giudici di legittimità cui è rimessa la soluzione del caso *de quo* opinano per tal ultima impostazione giurisprudenziale e ritengono applicazione l'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 ai giudizi svolgentisi in primo e secondo grado; non si applica ai giudizi di legittimità pendenti avanti alla Corte di Cassazione sol perché questi ultimi sono specificatamente regolati dall'art. 366 c.p.c., riproducente il medesimo onere nei confronti dei procuratori iscritti all'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, secondo il quale questi ultimi sono tenuti ad eleggere domicilio presso uno studio legale sito in Roma, con la conseguenza che qualora non verrà eletto domicilio in Roma si intenderà effettuato presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.

Dal costante orientamento pretorio sopra esposto discende che nel caso di specie il ricorso per Cassazione è stato correttamente notificato dal procuratore della società Alfa al procuratore di Caia presso la cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila, dal momento che il procuratore di Caia, essendo iscritto all'albo degli avvocati nella circoscrizione di Teramo aveva ommesso di eleggere domicilio presso lo studio legale di un procuratore in L'Aquila, con la conseguenza che il domicilio si considerava eletto *ex lege*, ai sensi dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 presso la cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila.

Nel caso *de quo* deve applicarsi il c.d. "principio di precauzione", sancito all'interno della sentenza emanata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile n.

10864 del 18 maggio 2011, ai sensi del quale avanti a due possibili interpretazioni di una norma di carattere procedurale, ciascuna compatibile con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire l'interpretazione consolidatasi nel tempo, salvo il caso in cui il mutamento dell'ambiente processuale ovvero l'emersione di valori in precedenza trascurati non ne giustificano l'abbandono e consentano l'adozione dell'esegesi da ultima formatasi.

Il mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma procedurale da parte della Corte di Cassazione, che porti a ritenere sussistente nei confronti di una parte processuale una preclusione od una decadenza precedentemente escluse, con la conseguente scissione tra il fatto (il comportamento della parte processuale *ex post* risultante affetto da preclusione o decadenza) e l'effetto (la preclusione ovvero la decadenza) è stato definito "*overruling*". Non si realizzano la preclusione ovvero la decadenza derivanti dall'*overruling* nei confronti della parte processuale che abbia confidato nel consolidato orientamento della norma processuale posta in essere dalla giurisprudenza di legittimità. La dottrina ha ideato l'istituto giuridico del "*prospective overruling*", consistente nella mancata applicazione nei confronti di un atto processuale di un orientamento giurisprudenziale, considerato nuovo ed imprevedibile, compiuto durante la vigenza del precedente e diverso orientamento pretorio, con la conseguenza che l'atto processuale non è travolto da decadenza ovvero preclusione ed il nuovo orientamento giurisprudenziale si applica esclusivamente nei confronti degli atti processuali posti in essere a seguito della sua entrata in vigore.

⁷ Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144.

L'istituto giuridico del "*prospective overruling*" trova applicazione anche nei confronti della giurisprudenza costituzionale, ove si parla di "incostituzionalità sopravvenuta" per indicare la mancata censura di incostituzionalità nei confronti di una norma che, sulla base del nuovo orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia ritenuta incostituzionale, con la conseguenza che è dichiarata la incostituzionalità della norma a partire da una determinata data⁸.

L'art. 2, co. 35 ter, lett. a), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148, ha modificato l'art. 125 c.p.c., alla rubrica "contenuto e sottoscrizione degli atti di parte", ai sensi del quale all'interno del proprio atto di parte "*il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax*".

Dal contenuto degli artt. 125, co. I, e 366, co. III, c.p.c. emerge quanto segue: a) nei giudizi di primo e secondo grado il procuratore di una parte processuale, iscritto all'albo degli avvocati in una circoscrizione diversa da quella ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, deve, alternativamente, domiciliarsi presso lo studio legale di un procuratore avente il proprio studio legale nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente ovvero presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente medesima o presso la sua casella di posta elettronica certificata comunicata al proprio consiglio dell'ordine degli avvocati; b) nei giudizi di legittimità svolgentisi avanti alla Corte di Cassazione il procuratore costituito può ricevere le notificazioni presso il domicilio da egli eletto presso uno studio legale sito in Roma ovvero presso la cancelleria della Corte di Cassazione o, qualora indicato all'interno dell'atto di parte, presso la

⁸ Corte cost., sentenza n. 1 del 2012.

sua casella di posta elettronica certificata comunicata al proprio consiglio dell'ordine degli avvocati.

È opportuno considerare che mediante l'indicazione all'interno degli atti di parte degli indirizzi di posta elettronica certificata dei procuratori comunicati ai rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati diventa pleonastica la notificazione e la comunicazione degli atti processuali presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente, dal momento che le comunicazioni e le notificazioni possono essere agevolmente eseguite presso le anzidette caselle di posta elettronica certificata, appalesandosi quale modalità di comunicazione e di notificazione agevole, semplice, rapida e maggiormente garantistica per il procuratore nei confronti del quale la notificazione è effettuata, dato che ne può avere agevolmente contezza.

Dal combinato disposto degli artt. 125 co. I- 149 bis e 366 co. III del codice di rito civile deriva che il procuratore esercente la propria attività professionale al di fuori della circoscrizione ove è iscritto al relativo albo degli avvocati si intende domiciliato *ex lege* presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente esclusivamente qualora abbia ommesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine degli avvocati.

4. I precedenti giurisprudenziali.

4.1 I precedenti giurisprudenziali conformi.

Cass. Civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845; Cass. Civ., Sez. lavoro, 2 settembre 2010, n. 19001; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2009, n. 27166; Cass. Civ., Sez. III, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Civ., Sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4812; Cass. Civ., Sez. II, 11 marzo 2008, n. 6502; Cass. Civ., Sez. lav., 20 giugno 2008, n.

17005; Cass. Civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845; Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22542; Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2004, n. 14254; Cass. Civ., Sez. II, 11 aprile 2002, n. 5185; Cass. Civ., Sez. I, 23 febbraio 2000, n. 2059; Cass. Civ., Sez. II, 23 dicembre 1999, n. 14476; Cass. Civ., Sez. II, 15 maggio 1996, n. 4502; Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1736; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 1992, n. 4081; Cass., Sez. lav., 26 ottobre 1987, n. 7899; Cass., Sez. I, 9 marzo 1977, n. 976; Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 1977, n. 2170; Cass. Civ., Sez. III, 10 agosto 1965, n. 1919; Cass. Civ., Sez. I, 31 luglio 1954, n. 2823; Cass. Civ., Sez. III, 20 settembre 2011, n. 19125; Cass. Civ., Sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587.

4.2 I precedenti giurisprudenziali difformi.

Cass. Civ., sentenza n. 13587 del 2009.